

Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 1-4518

Legge regionale 16/2008, articolo 4. Ridefinizione dell'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, a parziale modifica della D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

- la legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), per l'attuazione delle finalità in essa previste, dispone, tra le altre misure, all'articolo 4, la concessione di un'indennità ai proprietari o possessori di terreni o alle associazioni di raccoglitori che li conducano, a titolo di proprietà o di affitto, per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni;
- il medesimo articolo 4 demanda alla Giunta regionale, nell'ambito del provvedimento di attuazione previsto all'articolo 16, la definizione dell'importo massimo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, le modalità per la concessione dell'indennità, nonché i contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e le procedure di controllo del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del piano;
- con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189, adottata in applicazione del citato articolo 16, sono state approvate, tra l'altro, le disposizioni attuative dell'articolo 4 della l.r. 16/2008, contenute negli articoli 1, 2 e 3 del relativo Allegato;
- con D.G.R. 16 novembre 2015, n. 1-2405 "Accordo quadro ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni" sono state riconfermate in capo alle province le funzioni relative al rilascio dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata, al rilascio del tesserino, previo esame di idoneità, per la raccolta dei tartufi e alla vigilanza sull'applicazione della sopra citata l.r. 16/2008, non comprendendo tra queste le funzioni in materia di concessione dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale delineate con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189;
- con D.G.R. 20 aprile 2017, n. 35-4916 relativa alla concessione delle indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno in attuazione del piano approvato con D.G.R. 12 dicembre 2016, n. 19-4347, sono stati revocati gli allegati A, C e D della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189, demandando alla competente Direzione regionale il necessario aggiornamento della modulistica riferita alla concessione delle indennità;
- con D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618 sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16/2008, a parziale modifica della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-3189 ed in sostituzione dei suoi allegati, come modificata dalla D.G.R. 20 aprile 2017, n. 35-4916, in particolare:
 - le nuove disposizioni attuative dell'articolo 4 della medesima legge regionale 16/2008, contenute nell'allegato 1 alla stessa deliberazione, in sostituzione dei corrispondenti articoli 1 e 2 dell'allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-3189;
 - i contenuti tecnici del piano di coltura delle piante beneficiarie di indennità per la conservazione, riportati nell'allegato 2 alla stessa deliberazione, in sostituzione dell'allegato B alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-3189.

Richiamato che la sopra citata deliberazione ha, tra l'altro, fissato in 12,50 euro l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nella riunione della Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, di cui alla DGR 1-329 del 4 ottobre 2019, svoltasi in data 23 agosto 2021:

l'Unione regionale delle associazioni di raccoglitori di tartufi ha chiesto di rideterminare l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena in 18,00 euro con riferimento anche al bando 2021, approvato con D.D. 3 agosto 2021, n. 502;

la Consulta ha stabilito di accogliere la sopra citata richiesta, subordinandone l'applicazione al bando approvato con D.D. 3 agosto 2021, n. 502/A1614A/2021 alla verifica della disponibilità delle risorse necessarie.

Dato atto che, dagli approfondimenti effettuati dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, è emerso che in base all'importo destinato con D.D. 3 agosto 2021, n. 502 all'attuazione del sopra citato bando, pari a euro 300.000,00, e al numero delle piante ammesse all'erogazione dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale in attuazione del bando approvato con D.D. 21 dicembre 2019, n. 4455, pari a 14.370, nonché di quelle potenzialmente ammissibili in attuazione del bando approvato con D.D. 10 dicembre 2020, n. 714, la cui istruttoria è in fase di completamento, pari a 16.453, l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena di 18,00 euro risulta applicabile anche al già citato bando 2021, fermo restando che l'importo effettivo dell'indennità erogabile per ciascun soggetto arboreo sarà definito sulla base del numero totale di piante approvate, in conformità con quanto disposto all'articolo 2, comma 9. delle disposizioni attuative dell'articolo 4 della legge regionale 16/2008, approvate con con D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16/2008, di:
definire in euro 18,00 l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare, a parziale modifica dell'articolo 1 dell'Allegato alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618;
stabilire che, a parziale modifica dell'Allegato 1 alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618, l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. L'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare è fissato in 18,00 euro”.

Ritenuto, inoltre, di:

stabilire che tale importo, come definito dal presente provvedimento, trovi applicazione anche nei confronti del bando approvato con D.D. 3 agosto 2021, n. 502/A1614A/2021;
demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 34/1998, della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali in data 20 dicembre 2021.

Sentita, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 16/2008, la Commissione consiliare competente in data 23 dicembre 2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto trova copertura sul capitolo 178150, missione 09, programma 05, come da D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1 - 4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

di stabilire che, a parziale modifica dell'Allegato 1 alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618, l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. L’importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare è fissato in 18,00 euro”;

di stabilire che tale importo, come definito da presente provvedimento, trovi applicazione anche nei confronti del bando approvato con D.D. 3 agosto 2021, n. 502;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto trova copertura sul capitolo 178150, missione 09, programma 05, come da D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

(omissis)